



---

CIRCOLARE N° 6 DEL 31 MARZO 2009

<p><b>XXXI ADEGUAMENTO DELLA DIRETTIVA 67/548/CE</b></p>
----------------------------------------------------------

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (serie L 11 del 16 gennaio 2009) è stata pubblicata la Direttiva 2009/2/CE, del 15 gennaio 2009, recante il **trentunesimo** adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Le **principali modifiche** introdotte dalla direttiva riguardano l'allegato I della direttiva madre 67/548/CEE, in particolare è stato aggiornato l'elenco delle sostanze pericolose, inserendo sostanze nuove, sia notificate (circa 300), sia già esistenti (circa 170).

Tra queste ultime ricordiamo alcuni composti del boro, tra cui l'acido perborico e i suoi sali, tutti classificati **tossici per il ciclo riproduttivo** (sviluppo) di categoria 2.

Sono stati introdotti anche numerosi composti del nichel, tutte sostanze classificate **cancerogene** di categoria 1, **mutagene** di categoria 3 e **tossiche per il ciclo riproduttivo** (sviluppo) di categoria 2.

Inoltre sono state modificate le informazioni riguardanti circa un centinaio di voci già presenti in Allegato I, adeguandole al progresso tecnico.

Per diverse sostanze, infatti, sono stati fissati limiti di concentrazione specifici o sono state aggiunte ulteriori fasce di limiti relativi alla classificazione ambientale e per molte sostanze è stata aggiornata la classificazione. Questo è il caso di alcuni composti del nichel, che ora risultano classificati anche tossici in seguito ad esposizione prolungata.

La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il **1° giugno 2009**.

Vista la recente emissione del nuovo regolamento CLP 1272/2008 in materia di sostanze e preparati pericolosi, è prevedibile che XXX e XXXI ATP saranno ripubblicati insieme, come primo adeguamento dell'allegato VI del regolamento stesso, anche se al momento non si sa ancora secondo quale modalità.